

# CIGD: istruzioni e calcolo delle settimane dopo il Decreto Rilancio

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 28 Luglio 2020

L'INPS, considerata la grande confusione dovuta a un insieme di norme susseguites una sull'altra in materia di ammortizzatori sociali, cerca di far luce sulla gestione della cassa integrazione in deroga – che ora è in parte demandata direttamente all'Istituto – con documenti di prassi che spiegano anche come gestire nel dettaglio il conteggio delle settimane di CIGD già fruite.

## Cassa integrazione in deroga (CIGD): premessa

Come noto, il Decreto Rilancio ([D.L. n. 34/2020](#)) ha esteso il periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga andando a modificare (con l'art. 70) l'art. 22 del [D.L. n. 18/2020](#).

Su questa modifica normativa è intervenuta nuovamente quella inserita nel Decreto Legge n. 52/2020.

Con le istruzioni contenute nella **Circolare n. 86 del 15 luglio 2020** e nel **Messaggio n. 2787 del 13 luglio 2020** l'Istituto Previdenziale cerca di far luce su alcuni punti poco chiari andando a fornire istruzioni univoche a datori di lavoro e intermediari.



## Le modifiche normative alla cassa in deroga

Con la **Circolare n. 86 del 15 luglio 2020** l'INPS ricorda come il Decreto Rilancio – **Decreto Legge n. 34/2020** – sia andato a intervenire sugli ammortizzatori sociali, in particolare estendendone nel tempo i benefici.

In questo contesto straordinario si sono inserite le novità del **Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020**, con il quale sono state introdotte modifiche alla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale.

In considerazione di queste particolari e straordinarie condizioni normative, l'INPS vuole con tale documento far chiarezza e illustrare le novità dei Decreti Legge citati, oltreché fornire indicazioni relativamente al trattamento previsto dall'art. 98, co. 7, per gli sportivi professionisti.

## **L'estensione della CIGD demandata ora all'INPS**

Per quanto concerne la **cassa integrazione in deroga**, l'art. 70 del D.L. n. 34/2020 è intervenuto modificando l'art. 22 del D.L. n. 18/2020, e prevedendo che Regioni e Province autonome possono riconoscere la CIGD per una durata massima di **9 settimane** nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.

Tale periodo può essere **incrementato di ulteriori 5 settimane**, la cui domanda dovrà però essere effettuata **direttamente all'INPS** e non più alle Regioni/Province autonome.

Per quanto riguarda la domanda da effettuarsi all'Istituto, bisogna ricordare che i datori di lavoro autorizzati a tutte le 9 settimane dalle Regioni/Province autonome (indipendentemente dalla loro fruizione effettiva), potranno accedere alla domanda all'INPS per ulteriori 5 settimane.

Qualora i datori di lavoro avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno presentare domanda alla Regione competente per ottenere quel che resta delle prime 9 settimane massime concedibili.

Regole particolari permangono poi per le cd. “zone rosse” e “zone gialle”, per cui in tali circostanze si rimanda al punto 6 della Circolare n. 86/2020.

È prevista comunque la possibilità – esaurite le 14 settimane di cassa integrazione in deroga – di ottenere un **altro periodo di cassa integrazione di ulteriori 4 settimane** per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal successivo D.L. n. 52/2020.

## Destinatari della norma

Come noto, i soggetti che possono accedere alla cassa integrazione in deroga (CIGD) sono:

- i datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro;
- i dipendenti di aziende fallite (ex art. 22); le aziende che avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "*COVID-19 nazionale*";
- potranno accedervi inoltre i datori di lavoro che ai sensi del comma 1-bis dell'art. 46, D.L. n. 18/2020, revocano il licenziamento dei lavoratori, purché nel rispetto delle settimane complessivamente spettanti.

Per quanto concerne i **lavoratori beneficiari** della CIGD, essi sono:

- tutti i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020;
- soggetti assunti con contratto di apprendistato, per tutte e tre le categorie previste;
- lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (FSBA), in quanto esclusi dalle tutele del medesimo Fondo;
- giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all'INPGI;
- lavoratori intermittenti occupati alla data del 25 marzo 2020, secondo i criteri illustrati nella Circolare n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

## **CIGD: la procedura di calcolo delle settimane concesse**

Rimandando alla Circolare n. 86/2020 per gli aspetti di dettaglio, si ricorda che con il [Messaggio n. 2825 del 15 luglio 2020](#), a integrazione della Circolare poc'anzi citata, l'Istituto ha fornito informazioni anche per Quanto concerne i criteri di calcolo delle settimane di cassa integrazione In deroga.

## **Il Decreto Interministeriale con le istruzioni**

In particolare, considerato che l'articolo 22-quater del Decreto Legge n. 34/2020 prevede che i trattamenti di cassa integrazione sono concessi dall'INPS per le settimane successive alle prime 9, il [Decreto Interministeriale 20 giugno 2020, n. 9](#), ha stabilito le **modalità di attuazione** del medesimo articolo 22-quater e ha fornito **istruzioni per la presentazione delle istanze** relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Nel dettaglio, il D.I. ha specificato che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza, devono presentare istanza per il **completamento delle settimane spettanti alla Regione preliminarmente alla richiesta all'Istituto** delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.

Ciò significa che l'INPS, prima di procedere all'autorizzazione delle istanze pervenute, verificherà la presenza di autorizzazioni inviate da le regioni per i periodi connessi alle settimane appena citate.

## **Il calcolo delle settimane**

Andando al calcolo, considerato che le Regioni all'interno dei decreti di concessione hanno considerato un numero variabile di giornate corrispondente alle 9 settimane previste, **si considereranno esaurite le 9 settimane quando i giorni ammessi sono compresi tra 57 e 63 complessivi di CIGD**, fermo

restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate).

Per quanto riguarda invece le **ulteriori 4 settimane** di competenza dell'Istituto, l'INPS specifica che *“ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, su conforme avviso ministeriale, le Strutture territoriali - assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – valuteranno ordinariamente le cinque settimane”*, che restano, lo ricordiamo, di **esclusiva pertinenza dell'Istituto**.

*A cura di Antonella Madia*

Martedì 28 luglio 2020